



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. **134** /2012

"Disciplina della Pesca Sportiva nei porti di Savona e Vado Ligure"

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona,

Vista l'ordinanza n. 29 in data 06.04.2006 del Capo del Compartimento Marittimo di Savona con la quale è stata disciplinata la pesca sportiva nel porto di Savona – Vado Ligure;

Viste le richieste che, da più parti, sono pervenute a questo Comando per consentire l'effettuazione della pesca sportiva in altre zone portuali, oltre quelle già individuate nella predetta ordinanza, ed in particolare da parte di associazioni rappresentanti persone diversamente abili;

Ritenuto opportuno procedere ad individuare delle zone portuali di Savona, facilmente accessibili, che consentano l'attività di pesca sportiva con canna anche a chi è affetto da disabilità senza rischi per i pescatori stessi, le attività portuali e i fruitori degli spazi pubblici portuali;

Considerato che nel bacino portuale, Darsena Vecchia del porto di Savona, e più precisamente la porzione della banchina denominata "zona 11", per la parte esclusa dai lavori di rifacimento del nuovo ponte mobile, e la porzione di banchina prospiciente la Torretta compresa tra il distributore di carburanti e la passeggiata galleggiante sottostante al lungomare Matteotti, non rientrano né nella cinta doganale fiscale né di security portuale;

Visto il parere reso dall'autorità portuale con nota prot. n. 5957/2012/GTP in data 02 luglio 2012;

ORDINA

Articolo 1

l'articolo n. 2 dell'ordinanza n. 29/2006 di questo Comando è così modificato:

Articolo 2 (Zone portuali ammesse alla pesca sportiva).

Nell'ambito portuale di Savona – Vado Ligure le zone portuali di seguito elencate (come da stralcio cartografico allegato) possono essere utilizzate per la pesca sportiva, con canna e lenza, esclusivamente da terra, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel successivo articolo 3 del presente provvedimento:

- a) zona fanale verde del nuovo molo di Savona (lato esterno ed interno);
- b) pontile in concessione alla Lega Navale di Savona, quando non sono in corso operazioni di rifornimento carburante e sempre previa autorizzazione del concessionario;
- c) zona denominata accosto n. 11 del porto di Savona, per la parte esclusa dai lavori di rifacimento del nuovo ponte mobile, in assenza di unità ivi all'ormeggio ed in assenza di navi ormeggiate nella limitrofa banchina n. 10 destinata alle unità passeggeri;
- d) porzione di banchina prospiciente la Torretta compresa tra il distributore di carburanti e la passeggiata galleggiante sottostante al lungomare Matteotti, quando non vi sono imbarcazioni ormeggiate o sono in corso operazioni di rifornimento carburante, sbarco/vendita pescato e comunque in assenza di unità ivi all'ormeggio;
- e) pontile in concessione alla Tirreno Power (già Enel), nel tratto compreso tra la radice dello stesso ed il cancello posto a 50 metri dalla testata, previo assenso, comunque manifestato, del concessionario e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente dettate da altri soggetti/enti titolari di potestà pubbliche / private sulla zona.

Articolo 2

L'articolo n. 4 dell'ordinanza in argomento è abrogato

Savona, 03.07.2012

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico MORETTI

Publicato in data **3 LUG. 2012**
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona.